



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli – sezione VIII civile - in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott. Mauro Criscuolo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 46417/2006 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni, riservata in decisione all'udienza del 10 febbraio 2011, e vertente

TRA

De Rosa Giuseppe e Vallefuoco Monica, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore De Rosa Salvatore, elettivamente domiciliati in Mugnano di Napoli alla via Mugnano Melito n. 92, presso lo studio dell'Avv. Carmine Iazzetta, che li rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione.

ATTORI

E

Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato G. Marconi, in Giugliano di Napoli, in persona del legale rapp.te, e Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., domiciliati ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla via Diaz n. 11.

CONVENUTI

7350/11

Rep 9703

Sp Iazzetta
Monica Vallefuoco
Rosario

11/07/2011-83895 H
ADS(Napoli)
Scadenza 10/06/2012
CT 13077/2006
AVV. DI SIRIO GIUSEPPE

2

E

Duomo Unione Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Arco Felice alla via Annecchino n. 131, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Rosciano che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di chiamata in causa.

TERZA CHIAMATA**CONCLUSIONI**

All'udienza del 10/02/2011 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 3 febbraio 2006 nei confronti del Ministero dell'Istruzione e dell'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato G. Marconi, in Giugliano di Napoli, De Rosa Giuseppe e Vallefucio Monica, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore De Rosa Salvatore, esponevano:

che il minore nell'anno scolastico 2004-05 frequentava l' Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato G. Marconi, in Giugliano di Napoli;

che il 12.4.2005, durante l'ora di educazione fisica, alle ore 18,00, mentre era intento a giocare a pallone nella palestra della scuola, veniva spinto da un compagno di classe, e mettendo male il piede a terra, cadeva riportando delle lesioni personali;

che era loro interesse accertarsi la responsabilità dei convenuti in merito al sinistro, per omessa vigilanza con la loro condanna al risarcimento dei danni subiti.

Si costituivano il Ministero e l'Istituto i quali impugnavano la domanda chiedendone il rigetto.

3

Chiedevano di essere autorizzati alla chiamata in garanzia della Uni One Assicurazioni, oggi Duomo Unione S.p.A., con la quale aveva contratto una polizza a copertura della responsabilità civile.

Disposta la chiamata in causa, si costituiva la Duomo, la quale in via preliminare eccepiva la cessazione della materia del contendere sul presupposto che agli attori era già stata liquidata la somma di € 1.620,00 a tacitazione di ogni loro pretesa; invocava altresì le limitazioni di cui alla polizza per ciò che concerne la quantificazione dell'indennizzo da liquidare ed in ogni caso insisteva per il rigetto nel merito della domanda.

Disposta la trasmissione del fascicolo dalla Sezione Distaccata di Marano di Napoli alla sede centrale del Tribunale, prodotta documentazione, ammessa ed espletata prova testimoniale, disposta CTU, la causa sulle conclusioni in epigrafe trascritte, all'udienza del 10/02/2011 veniva riservata in decisione previa concessione dei termini per lo scambio degli scritti conclusionali.

.MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli attori hanno agito al fine di ottenere il risarcimento del danno biologico, del danno morale, nonché il rimborso delle spese mediche, subiti dal figlio minore, in conseguenza di una caduta verificatasi durante l'orario scolastico, allorché il ragazzo frequentava l'Istituto Superiore convenuto.

Passando al merito, atteso che gli attori intendono far valere la responsabilità della struttura scolastica per omessa vigilanza sul minore, durante l'orario nel quale le è stata appunto affidata, vale ricordare che anche dopo l'estensione della personalità giuridica, e della conseguente autonomia, ai circoli didattici, alle scuole medie ed a quelle superiori, il personale docente degli istituti medesimi, conserva il rapporto organico con l'Amministrazione statale e precisamente con il Ministero dell'Istruzione, e non con i singoli istituti, ancorché dotati di autonomia. Pertanto, essendo riferibili direttamente al



4

Ministero, e non ai singoli istituti, gli atti anche illeciti posti in essere dal personale scolastico, sussiste la legittimazione passiva solo del primo nelle controversie relative ad illeciti ascrivibili a culpa in vigilando, difettando viceversa la legittimazione in testa alla singola scuola (così Cassazione civile 10 maggio 2005 n. 9752; Cassazione civile 29 aprile 2006 n. 10042).

Sgomberato il campo da tali questioni, e passando direttamente al merito, pacifica appare la frequentazione da parte del minore della predetta scuola, nonché la circostanza che l'infortunio del quale è rimasto vittima si è verificato durante l'orario scolastico, precisamente durante un'attività pomeridiana finalizzata al recupero degli studenti vittime della dispersione scolastica, allorché era intento a giocare a calcetto.

Dal materiale probatorio, emerge che il danno subito dalla minore sarebbe ascrivibile alla condotta di un altro minore frequentante la scuola, con il quale l'attore avrebbe avuto uno scontro di gioco, a seguito del quale si sarebbe verificata la sua caduta.

A tal proposito vale osservare quanto dichiarato dall'unico teste escusso in corso di causa Tesone Gaetano, la cui attendibilità appare indiscutibile, il quale ha riferito di essere il professore addetto alla vigilanza degli studenti durante l'espletamento dell'attività ginnica; ha poi aggiunto che i ragazzi erano intenti a giocare a calcetto o a pallavolo nella palestra della scuola, indossando tutti delle scarpe di ginnastica. Ha inoltre riferito che quando giocavano a calcetto fungeva da arbitro.- Con specifico riferimento ai fatti di causa ha dedotto che il De Rosa venne coinvolto in un contrasto con un altro compagno (il che lascia intendere che si trattasse di una partita di calcetto, posto che la pallavolo per le sue caratteristiche non prevede contrasti tra avversari), e che dopo la caduta cagionata da tale contrasto lo stesso presentava la gamba destra girata.



5

Ebbene dalla ricostruzione dei fatti quale emerge dalla prova assunta in corso di causa, deve ritenersi che sia stata offerta da parte della scuola la prova liberatoria richiesta dalla norma in oggetto, in quanto risulta provato che l'esercizio è stato svolto in un luogo appositamente dedicato tale attività (la palestra scolastica) e che l'infortunio è avvenuto senza che possa ascriversi alcun addebito nei confronti degli insegnanti sotto il profilo della culpa in vigilando, dovendosi ritenere che l'infortunio patito dall'attore rientri tra quelli comunque ricollegabili in maniera fisiologica all'esercizio dell'attività sportiva, anche laddove risultino adottate tutte le precauzioni del caso, non potendosi eliminare del tutto l'alea ricollegabile allo svolgimento di un'attività fisica che mette alla prova le capacità atletiche del praticante.

Infatti, secondo Cassazione civile, sez. III, 28 ottobre 2009 n. 22811, in Giust. civ. 2010, 10, I, 2194, il giocatore che, praticando il gioco del calcio, provochi la caduta di un avversario attraverso una azione che, pur non conforme al regolamento, possa ritenersi normale nello svolgimento del gioco stesso, non può essere chiamato a rispondere, per difetto di nesso di causalità, dei danni patiti dall'avversario nel cadere (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza di un valido nesso causale tra un fallo di gioco ritenuto "normale" e la frattura della mandibola, patita da uno dei giocatori nel cadere in terra). Peraltro già Cass. 8 agosto 2002 n. 12012, in Danno resp. , 2003, 529, aveva confermato la sentenza di merito che esclude la responsabilità di un calciatore per un fallo di gioco, il quale aveva provocato all'avversario - per effetto della caduta - la frattura di un braccio.

Osservò, in quel caso, la Suprema Corte che il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed

evento lesivo, collegamento che va escluso se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta; la responsabilità non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso. In entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l'attività sportiva non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero con il contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano.

Ancora più di recente, Cassazione civile sez. III, 30 marzo 2011, n. 7247, in Diritto & Giustizia 2011, ha sostenuto che l'associazione che organizza un torneo di calcio per giovanissimi non risponde di eventuali lesioni riportate dai ragazzi del tutto casualmente durante la partita.

Con specifico riferimento poi alla responsabilità degli istituti scolastici, Cassazione civile sez. III, 28 settembre 2009, n. 20743, ha chiarito che in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo subito da uno studente all'interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, ai fini della configurabilità di una responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 c.c. non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma della suddetta disciplina e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, essendo altresì necessario che il danno sia



7

conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara e che, inoltre, la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee a evitare il fatto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la responsabilità della scuola rispetto all'infortunio patito da un allievo nel corso di una partita di calcio, durante la quale si era ferito al volto a causa di uno scontro di gioco).

Orbene, poste tali premesse, deve ricordarsi che il fatto è avvenuto durante l'orario scolastico, all'interno di locali preposti allo svolgimento di attività sportiva e con la presenza e la vigilanza dell'insegnante, senza che sia stata fornita la prova che a cagionare la caduta sia stato un fallo del compagno non legato da un nesso funzionale con lo svolgimento del gioco e caratterizzato da un grado di violenza ed irruenza incompatibile con lo sport praticato.

In assenza di una colpa, ancorchè di tipo presunto da parte dei convenuti, la domanda deve pertanto essere rigettata.

Il rigetto della domanda attorea rende peraltro superfluo l'esame della domanda di garanzia avanzata da parte dei convenuti nei confronti della Duomo Unione.

Considerato che appare pacifico che il minore ebbe a riportare delle lesioni a seguito dell'episodio per cui è causa, e che la concreta dinamica è stata ricostruita solo all'esito della prova raccolta in corso di causa, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, anche nei confronti della terza chiamata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli – VIII sezione civile- definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da De Rosa Giuseppe e Vallefucio Monica, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore De Rosa Salvatore, nei confronti dell'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e



RECEIVED
JAN 10 1961

- 7/5/2011

Il Giudice

La 5-...

IN CAMERO

10610.2011

ALLER

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Rich